

La Corte EDU torna sul contenuto procedurale dell'obbligazione climatica. Prime note a *Greenpeace Nordic e altri c. Norvegia*

di Francesco Gallarati

Title: The ECtHR returns on the procedural content of climate obligations. Early remarks on *Greenpeace Nordic and others v. Norway*

Keywords: ECHR; Climate litigation; Climate obligations; Fossil fuels; Downstream emissions

1. – Con sentenza del 28 ottobre 2025, la seconda Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata sul ricorso proposto da Greenpeace Nordic e altri contro la Norvegia, accusata di avere violato gli articoli 2, 8, 13 e 14 della CEDU per avere rilasciato alcune licenze di esplorazione petrolifera in una porzione inesplorata del Mare di Barents, nel Mar Glaciale Artico.

Nella prospettiva del contenzioso climatico transnazionale, la decisione merita di essere segnalata per due diversi motivi. Da un lato, essa si pone nel solco del precedente della Corte EDU del 9 aprile 2024, relativo al caso *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera* (su cui si vedano almeno i commenti di M. Carducci, *La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere*, in questa Rivista, 2024, n. 2, 1415 ss.; C. Sartoretti, *La climate change litigation "sbarca" a Strasburgo: brevi riflessioni a margine delle tre recenti sentenze della Corte EDU*, ivi, 1479 ss.), nella misura in cui contribuisce a precisare il contenuto dell'obbligazione climatica gravante sugli Stati ai sensi della Convenzione. Più nello specifico, la sentenza in commento si sofferma sul versante procedurale dell'obbligo positivo degli Stati di contrastare i cambiamenti climatici derivante dall'art. 8 CEDU. Sotto questo profilo, pertanto, essa si inserisce nel filone giurisprudenziale che, a partire dal caso olandese *Urgenda* (Corte Suprema dei Paesi Bassi, 20 dicembre 2019, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*), ha tentato con successo di configurare un obbligo positivo degli Stati in materia climatica, sulla base dei diritti umani sanciti dalla CEDU (sul tema sia consentito rinviare a F. Gallarati, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, ivi, 1457 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali).

Sotto un altro profilo, la decisione interseca un secondo filone giurisprudenziale transnazionale – che ha trovato finora la sua espressione più significativa nella sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 20 giugno 2025 relativa al caso *Finch v. Surrey* (su cui si v. G. Naglieri, *Valutazioni di impatto ambientale e downstream emissions. La sentenza Finch v. Surrey della Corte Suprema del Regno Unito, guardando ad Oslo*, in *OCA*, 17 luglio 2024) – riguardante la necessità

o meno di estendere la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) degli impianti d'estrazione di gas e petrolio anche agli effetti climatici "indiretti" generati dalla successiva combustione delle sostanze estratte dal sottosuolo (c.d. *downstream emissions* o *scope 3 emissions*).

Prima di valutare come la sentenza abbia risolto le due questioni sopra esposte, occorre analizzare brevemente i fatti di causa.

2. – Nel 2016 due organizzazioni ambientaliste, Greenpeace Nordic e Young Friends of the Earth, avevano avviato un'azione giudiziaria davanti al Tribunale di Oslo per far dichiarare l'illegittimità della decisione del governo norvegese di rilasciare dieci licenze di esplorazione petrolifera nel Mare di Barents. Le associazioni ritenevano, innanzitutto, che il rilascio di nuove licenze petrolifere integrasse, di per sé, una violazione del diritto a un ambiente salubre sancito dall'art. 112 della Costituzione norvegese, nonché dei diritti alla vita e al rispetto della vita privata familiare di cui agli artt. 2 e 8 CEDU. In secondo luogo, esse ritenevano che la decisione impugnata fosse viziata da alcuni errori procedurali, riguardanti principalmente la mancata considerazione degli impatti climatici indiretti derivanti dalla combustione del petrolio venduto all'estero.

Il 22 dicembre del 2020 la Corte Suprema norvegese, pronunciandosi in terzo grado di giudizio, ha rigettato in via definitiva il ricorso. Pur riconoscendo che l'art. 112 della Costituzione norvegese conferisce agli individui un diritto direttamente azionabile, la Corte Suprema ha ritenuto che lo standard di giudizio applicabile alle decisioni di politica energetica adottate dalle autorità democratiche fosse particolarmente elevato e che, nella specie, non fosse riscontrabile un'ipotesi di negligenza manifesta ("*gross neglect*") (cfr. §157). Quanto agli artt. 2 e 8 della CEDU, la Corte Suprema norvegese – basandosi sulla giurisprudenza europea anteriore a *KlimaSeniorinnen* – ha ritenuto che non fossero applicabili, in quanto il rilascio delle licenze di esplorazione non rappresentava un rischio diretto e immediato per il diritto alla vita e al rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti (§§ 164 ss.).

Maggiore considerazione hanno ricevuto, davanti alla Corte suprema norvegese, le censure procedurali. Sotto questo punto di vista, se da un lato la Corte ha unanimemente riconosciuto la necessità di tenere conto degli impatti climatici indiretti delle emissioni da combustione (*downstream*), il collegio si è diviso invece riguardo al momento in cui tale valutazione avrebbe dovuto essere effettuata. Una maggioranza di undici giudici riteneva che ciò dovesse essere fatto al momento della valutazione dei piani di sviluppo (PDO) (§241), mentre una minoranza di quattro giudici sosteneva che tali analisi dovessero essere effettuate già nel momento dell'apertura delle aree marine alle attività petrolifere (§274).

Per comprendere quest'ultimo punto, occorre precisare che, in base alla legislazione norvegese, il procedimento autorizzativo degli impianti petroliferi si articola in tre fasi (ben descritte da P. Brambilla, *A che punto siamo con la "VIA climatica"? Prime note sulla sentenza CEDU Greenpeace Nordic e altri c. Norvegia*, in *RGA online*, n. 69/2025): la prima consiste nell'apertura di un'area all'esplorazione, che è deliberata dal Parlamento norvegese (Storting) previo esperimento di una valutazione ambientale strategica (VAS). La seconda fase consiste nel rilascio delle licenze di esplorazione, che attribuiscono ai titolari il diritto di condurre delle trivellazioni, ma non li abilitano ad avviare l'attività estrattiva. Questa fase non prevede lo svolgimento di valutazioni d'impatto. La terza e ultima fase corrisponde all'approvazione di un piano di sviluppo (PDO),

che deve essere preceduta da una valutazione d'impatto ambientale (VIA). Solo completata quest'ultima fase, l'operatore può avviare l'attività estrattiva.

Nel caso di specie, il ricorso aveva ad oggetto le licenze rilasciate nella seconda fase. Per questo motivo, la Corte ha giudicato le censure procedurali infondate, dal momento che, secondo la maggioranza del collegio, la valutazione d'impatto delle emissioni *downstream* avrebbe potuto e dovuto essere effettuata nella fase – successiva – di autorizzazione all'estrazione (PDO) e non in quella – anteriore – di avvio delle esplorazioni.

3. – Esauriti i rimedi interni, le due organizzazioni ambientaliste, unitamente a sei ricorrenti individuali (che, pur non essendo formalmente parti del giudizio nazionale, affermavano di avervi “partecipato” in quanto membri di Young Friends of the Earth), hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, denunciando principalmente la violazione degli articoli 2 e 8 della Convenzione, nonché marginalmente degli articoli 13 e 14.

Nello specifico, i ricorrenti sostenevano, in primo luogo, che il rilascio delle licenze d'esplorazione avrebbe comportato l'inadempimento dell'obbligo dello Stato norvegese di proteggere i ricorrenti dagli effetti nocivi dei cambiamenti climatici. Essi affermavano infatti che, consentendo di esplorare giacimenti di petrolio e gas in nuove regioni artiche, come il Mare di Barents, la Norvegia avrebbe aperto la strada all'immissione sul mercato di nuovi combustibili fossili, quando invece le emissioni potenziali delle riserve già accertate superano il *carbon budget* residuo disponibile per restare al di sotto della soglia di 1,5°C indicata dall'Accordo di Parigi (§212).

La Corte EDU ha ritenuto, tuttavia, di non doversi pronunciare su questo primo ordine di censure. In un passaggio delicato e controverso della decisione, infatti, la Corte ha affermato che «la censura generale contro la politica norvegese in materia di clima o petrolio, riguardante segnatamente alcune misure di mitigazione dei cambiamenti climatici, come l'omissione di eliminare gradualmente (“*omission to phase out*”) la produzione di petrolio da giacimenti non ancora scoperti, esula dall'ambito dell'esame della Corte» (§282). La giustificazione addotta dalla Corte è che tale questione non rientrava nell'oggetto del procedimento nazionale, che invece era incentrato, a suo avviso, su un «presunto errore nel processo decisionale relativo a una specifica tornata di concessione di licenze per l'esplorazione petrolifera» (*ibidem*). Si tratta di una motivazione obiettivamente insoddisfacente, anche per la sua estrema sinteticità (su questo punto concordo con P. Ganesan, *Leaving Out 'Leaving it in the Ground': The ECtHR's Greenpeace Nordic Judgment*, in *EJIL:Talk!*, 10 novembre 2025), ma che lascia trasparire l'intenzione della Corte di non addentrarsi in una questione – l'obbligo degli Stati di “*phasing out*” la produzione di combustibili fossili – su cui non è ancora stato raggiunto un consenso a livello internazionale.

La Corte ha invece soffermato la propria attenzione sul secondo ordine di censure, di carattere procedurale, secondo cui gli articoli 2 e 8 CEDU sarebbero stati violati anche a causa del mancato svolgimento da parte delle autorità statali, in sede di rilascio delle licenze d'esplorazione, di un'adeguata valutazione dei potenziali impatti nocivi dell'estrazione e successiva combustione dei combustibili fossili sulla vita, la salute e il benessere dei ricorrenti.

Nell'affrontare tale questione, la Corte ha in un primo momento provveduto a precisare il contenuto procedurale degli obblighi positivi gravanti sugli Stati in materia climatica a norma della CEDU, per poi verificare se, nella fattispecie, la Norvegia avesse adempiuto a tali obblighi.

4. – Al fine di precisare il contenuto procedurale dell'obbligazione climatica derivante dall'art. 8 della CEDU, la Corte ha preso le mosse dalle considerazioni formulate nel suo principale precedente in materia, la sentenza *KlimaSeniorinnen*. In quel caso infatti la Corte, dopo avere elencato alcuni obblighi sostanziali gravanti sugli Stati (§550), aveva osservato, in linea con la sua giurisprudenza ambientale consolidata (§539), che anche le garanzie procedurali a disposizione degli interessati sarebbero state «particolarmente rilevanti» (*“especially material”*) nel verificare l'ottemperanza degli Stati ai propri obblighi climatici (§553). Nello specifico, la Corte aveva indicato in quella sede due garanzie procedurali di cui avrebbe tenuto conto nel valutare la condotta climatica degli Stati: (a) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni necessarie per valutare i rischi dei cambiamenti climatici, e (b) la previsione di procedure idonee a prendere in considerazioni le opinioni del pubblico nel processo decisionale (§554). Nulla era stato detto, invece, in quella sede, riguardo alla necessità di svolgere una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi potenzialmente nocivi per il sistema climatico.

È su questo punto che, nella sentenza in commento, la Corte di Strasburgo ha innovato il proprio precedente, introducendo un ulteriore obbligo procedurale, che si affianca a quelli indicati in *KlimaSeniorinnen*: l'obbligo delle autorità statali di condurre «una valutazione d'impatto ambientale adeguata, tempestiva e completa, in buona fede e basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili», prima di autorizzare un'attività potenzialmente lesiva del diritto degli individui a un'efficace protezione dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici (§318).

Non solo: la Corte EDU si è spinta oltre, aggiungendo che, nel contesto specifico dei progetti di produzione petrolifera, la valutazione d'impatto ambientale «deve includere, come minimo, una quantificazione delle emissioni di gas serra che si prevede saranno prodotte (comprese le emissioni da combustione sia all'interno del paese che all'estero)». Inoltre, le autorità pubbliche dovranno valutare se l'attività estrattiva sia «compatibile con gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto nazionale e internazionale di adottare misure efficaci contro gli effetti negativi dei cambiamenti climatici». Infine, una consultazione pubblica informata deve aver luogo in un momento in cui «tutte le opzioni sono ancora aperte e l'inquinamento può essere realisticamente prevenuto alla fonte» (§319).

Si tratta, com'è evidente, di passi significativi e audaci compiuti dalla Corte verso una piena riconduzione delle scelte di politica energetica e petrolifera nell'orbita degli impegni degli Stati in materia di diritti umani. Nel fare ciò, la Corte ha fatto riferimento ad alcuni recenti approdi della giurisprudenza internazionale, successivi a *KlimaSeniorinnen* – quali l'opinione consultiva del Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS) del 21 maggio 2024 (su cui v. M. Bedendi, L. Schiano di Pepe, *Il parere consultivo del Tribunale internazionale per il diritto del mare in materia di cambiamento climatico*, in OCA, 25 giugno 2024), l'opinione consultiva della Corte interamericana dei diritti umani del 29 maggio 2025 (su cui v. G. Naglieri, *L'Advisory Opinion OC-32/25 della Corte Interamericana dei Diritti Umani: l'archittrave di un ius climaticum commune regionale*, in OCA, 21 luglio 2025) e l'opinione consultiva della Corte Internazionale di Giustizia del 23 luglio 2025 in materia di cambiamenti climatici (su cui v. A. Latino, *Il cambiamento climatico in aula: come il Parere della Corte Internazionale di Giustizia plasma il futuro della governance ambientale*, in OCA, 29 luglio 2025) – nei quali è stata affermata, tra l'altro, la necessità di sottoporre a una valutazione d'impatto ogni intervento suscettibile di arrecare danno al sistema climatico.

La Corte EDU non si è però limitata a ribadire quanto affermato dalle altre corti internazionali, ma vi ha aggiunto un ulteriore elemento. In effetti, il contributo più innovativo della sentenza in commento è stata l'affermazione dell'obbligo positivo degli Stati di tenere conto, ai fini della valutazione d'impatto ambientale degli impianti petroliferi, anche delle emissioni *downstream*, ovvero delle emissioni che si prevede saranno prodotte dalla combustione del petrolio estratto dagli impianti oggetto di autorizzazione. Si tratta, come già accennato, di una questione altamente controversa, che interseca un altro filone giurisprudenziale transnazionale, di cui è ora necessario dare brevemente conto.

5. – Come noto, la valutazione d'impatto ambientale (VIA) è un istituto disciplinato dalla direttiva europea 2011/92/UE, che trova applicazione nell'ordinamento norvegese in virtù dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE). La direttiva impone agli Stati membri di sottoporre determinati progetti che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente a una valutazione dei loro impatti diretti e indiretti su diversi fattori, tra cui il clima (art. 3 direttiva 2011/92/UE). Tra i progetti che devono essere sottoposti a VIA rientrano gli impianti di produzione di gas e petrolio (allegato I 2011/92/UE). Tuttavia, la direttiva non specifica se, nella valutazione di tali impianti, occorra tenere conto anche delle emissioni che saranno presumibilmente prodotte dalla combustione del materiale estratto.

Sulla questione, la Corte di Giustizia dell'Unione europea non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi. Vero è che in alcune occasioni la Corte di Lussemburgo ha dimostrato di interpretare estensivamente gli "impatti" da considerare ai fini della VIA, ritenendo ad esempio necessario, in relazione a progetti di espansione ferroviaria o aeroportuale, tenere conto dei maggiori rumori conseguenti all'aumento di traffico (v. Corte di Giustizia, sentenze 16 settembre 2004, *Commission v Spain*, C-227/01; 28 febbraio 2008, *Abraham and Others*, C-2/07). Tuttavia, si tratta di pronunce riguardanti tematiche differenti, le cui conclusioni non sono trasponibili *de plano* alle emissioni generate dalla combustione di gas e petrolio.

In quest'area di incertezza si sono innestate due recenti vicende processuali, intraprese davanti ai giudici nazionali di due Stati che, pur non essendo membri dell'Unione europea, sono nondimeno tenuti al rispetto della direttiva 2011/92/UE: il Regno Unito e la Norvegia.

La prima vicenda è il caso *Finch v. Surrey County Council*, definito dalla Corte Suprema del Regno Unito il 20 giugno 2024. Il caso riguardava un progetto di estrazione petrolifera *onshore*, che era stato autorizzato sulla base di una valutazione delle sole emissioni dirette di gas serra emesse nel sito del progetto per tutta la durata dell'impianto. La Corte Suprema ha stabilito che la decisione del Consiglio di rilasciare l'autorizzazione fosse illegittima perché la VIA del progetto non aveva valutato l'effetto sul clima della combustione del petrolio estratto, il che era contrario alla corretta interpretazione della direttiva VIA come recepita nel diritto inglese.

Il secondo caso è collegato alla vicenda da cui è scaturito il contenzioso esaminato dalla Corte EDU nella sentenza in commento. Nel 2023, infatti, le stesse organizzazioni ricorrenti – Greenpeace Nordic e Young Friends of the Earth – hanno avviato un procedimento davanti al Tribunale di Oslo per fare dichiarare l'invalidità degli atti ministeriali recanti l'approvazione di tre PDO relativi ad impianti di estrazione di gas e petrolio, le cui VIA erano state condotte senza tenere conto delle *downstream emissions*. Il tribunale di primo grado aveva

dato ragione ai ricorrenti, ma il giudice d'appello aveva deciso di chiedere alla Corte EFTA – ovvero l'organo giurisdizionale che svolge funzioni analoghe alla Corte di Giustizia per gli Stati SEE – un parere riguardo alla corretta interpretazione della direttiva VIA. Il 25 maggio 2025, la Corte EFTA ha emesso la propria opinione consultiva, nella quale ha sostenuto che la procedura di VIA per gli impianti di estrazione di gas e petrolio debba tenere conto anche delle emissioni generate dalla combustione di tali sostanze (Corte EFTA, decisione del 21 maggio 2005, caso E-18/24).

Entrambe le suddette pronunce sono state richiamate ripetutamente nella decisione in commento. In particolare, l'opinione consultiva della Corte EFTA, benché non sia vincolante per gli Stati SEE e non rifletta l'interpretazione ufficiale della direttiva VIA (che spetta unicamente alla Corte di Giustizia dell'UE), è stata evocata dalla Corte EDU a giustificazione della scelta di includere negli obblighi procedurali gravanti sugli Stati a norma della Convenzione la valutazione delle emissioni da combustione (§323). Così facendo, la Corte di Strasburgo ha elevato *de facto* il rispetto di un'interpretazione non ufficiale del diritto UE a criterio per verificare l'adempimento degli obblighi positivi derivanti dalla CEDU.

È sulla base di questo criterio che, quindi, la Corte è passata a valutare in concreto la condotta della Norvegia.

6. – In uno dei passaggi più significativi della sentenza *KlimaSeniorinnen*, la Corte EDU aveva introdotto l'inedita distinzione tra il margine di apprezzamento (ridotto) spettante agli Stati in relazione alla fissazione degli obiettivi climatici e quello (più ampio) relativo alla scelta dei mezzi destinati a raggiungere tali obiettivi (§543). In *Greenpeace Nordic* la Corte non riprende questa distinzione, ma assume implicitamente che la decisione di autorizzare le esplorazioni petrolifere afferisca alla “*choice of the means*” e che pertanto lo Stato goda, in tale ambito, di un ampio margine di apprezzamento (§§315 e 333).

Questa opzione di fondo contribuisce a spiegare lo standard di giudizio, piuttosto indulgente, applicato dalla Corte nel verificare se – in concreto – la Norvegia fosse venuta meno ai propri obblighi convenzionali.

Da un lato, la Corte riconosce che la procedura che aveva portato al rilascio delle licenze d'esplorazione era stata carente, perché non erano stati valutati adeguatamente gli impatti climatici potenziali di tale decisione. Dall'altro lato, tuttavia, aderendo alla posizione espressa dalla Corte Suprema norvegese, la Corte EDU accetta di considerare che la mancata valutazione – a monte – dell'impatto delle emissioni prodotte dalla combustione del petrolio potrà essere compensata – a valle – dalla VIA condotta in occasione dell'approvazione del PDO (§331).

Sebbene infatti la Corte ammetta che il sistema autorizzativo norvegese presenti delle falle che, se non corrette, potrebbero pregiudicare l'efficacia della VIA come strumento di protezione dei diritti umani (§332), essa ritiene nondimeno di attribuire maggiore importanza ad alcuni recenti sviluppi giuridici che, a suo avviso, «rafforzano strutturalmente la garanzia di un'efficace attuazione degli obblighi procedurali», e cioè che sia condotta una VIA degli «effetti della produzione di petrolio sul clima, compresi gli effetti delle emissioni di combustione in Norvegia e all'estero» (§333). Tali sviluppi consistono, in particolare, (i) nell'affermazione della Corte Suprema norvegese secondo cui le autorità hanno l'obbligo costituzionale di non autorizzare il PDO se le circostanze lo richiedono; (ii) nell'opinione della Corte EFTA che ritiene necessaria la considerazione delle emissioni *downstream* nelle procedure di VIA; e (iii)

nell'impegno formale del Governo norvegese di valutare l'impatto climatico delle emissioni da combustione in fase di valutazione dei PDO (§334).

Alla luce di queste rassicurazioni, la Corte respinge il ricorso, in quanto si dice “persuasa” (*satisfied*) che l'ultima fase del processo decisionale (PDO) includerà «una valutazione completa degli effetti della produzione di petrolio prevista sul cambiamento climatico, comprendente, tra l'altro, la valutazione delle emissioni da combustione, e che prima dell'adozione della decisione avrà luogo una consultazione pubblica informata» (§335).

7. – In conclusione, la sentenza *Greenpeace Nordic e al c. Norvegia* rappresenta un significativo avanzamento del contenzioso climatico transnazionale, sotto due versanti.

Da un lato, la Corte EDU afferma la necessità di tenere conto, ai fini della valutazione d'impatto ambientale degli impianti petroliferi, anche degli effetti climatici derivanti dalle emissioni da combustione (*downstream emissions* o *scope 3*). In questo senso, la decisione in commento suggella quanto già affermato dalla Corte suprema del Regno Unito nel caso *Finch* del 2024 e dalla Corte EFTA nell'opinione consultiva del 21 maggio 2025. Allo stesso tempo, la Corte di Strasburgo anticipa su questo terreno la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che a questo punto difficilmente potrà discostarsi dall'interpretazione della normativa eurounitaria fornita dai precedenti (non-UE) sopra richiamati, a pena di dar vita a un conflitto tra diritto UE e CEDU dalle conseguenze imprevedibili.

Dall'altro lato, e soprattutto, la Corte EDU riconduce lo svolgimento della valutazione d'impatto ambientale in ambito climatico all'adempimento di un obbligo positivo derivante dai diritti convenzionali. In questo modo, essa nobilita la VIA, che da “grigio” adempimento burocratico diviene uno strumento di garanzia dei diritti umani; e, allo stesso tempo, configura il mancato rispetto di tale procedura non più come mera irregolarità amministrativa, ma come violazione dei diritti umani tutelati dalla Convenzione.

Si potrebbe obiettare che la Corte di Strasburgo abbia perso un'occasione per pronunciarsi sui contenuti sostanziali degli obblighi positivi derivanti dalla CEDU in materia climatico-energetica, in particolare per quanto riguarda il presunto obbligo di *phasing out* dai combustibili fossili (questa è, per esempio, la posizione di P. Ganesan, *Leaving Out 'Leaving it in the Ground': The ECtHR's Greenpeace Nordic Judgment*, in *EJIL:Talk!*, 10 novembre 2025). Ad avviso di chi scrive, tuttavia, la scelta della Corte di non pronunciarsi sul versante sostanziale della domanda formulata dai ricorrenti, benché non adeguatamente motivata (v. *supra*), è pienamente giustificabile. Da una parte, così facendo la Corte ha evitato di addentrarsi su un terreno strategicamente molto sensibile, specialmente per Paesi esportatori di gas e petrolio come la Norvegia, e internazionalmente ancora controverso, come dimostra l'impossibilità nelle ultime COP di stabilire degli impegni condivisi per quanto riguarda l'abbandono delle fonti fossili. Il tutto in un contesto generale di *backlash* climatico che poneva la Corte in una posizione istituzionale obiettivamente difficile. Il tutto in un contesto generale di *backlash* climatico che poneva la Corte in una posizione istituzionale obiettivamente difficile (cfr. in questo senso C. Heri, H. Jamali, *Fossil Fuel Litigation Goes to Strasbourg: Making Sense of Greenpeace Nordic*, in *Strasbourg Observers*, 7 novembre 2025).

Dall'altra parte, la Corte non ha precluso a sé stessa e alle Corti nazionali la possibilità di sindacare in futuro le decisioni compiute dagli Stati in questo ambito. Al contrario, la scelta di spostare il *focus* del controllo giurisdizionale dai profili

sostanziali a quelli procedurali pone le Corti maggiormente al riparo da contestazioni di *judicial overreach* (come quelle che seguirono la sentenza *KlimaSeniorinnen*, su cui v. G. Grasso, *Cambiamento climatico, separazione dei poteri, processo decisionale democratico: l'Assemblea federale svizzera "stoppa" la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in OCA, 2 luglio 2024) e potrebbe forse indurre alcune giurisdizioni nazionali finora più restie – come quelle italiane – ad entrare nell'arena del contenzioso climatico. Fermo restando che, come la vicenda in esame ha mostrato chiaramente, i profili procedurali spesso vanno di pari passo con quelli sostanziali, e una valutazione apparentemente formale talvolta nasconde in realtà un giudizio di merito. Mai come in ambito ambientale e climatico, la forma è davvero sostanza.

Francesco Gallarati
Dipartimento di Scienze politiche e internaz.
Università degli Studi di Genova
francesco.gallarati@unige.it